



Newsletter n. 8 del 23 dicembre 2025

*Newsletter redatta dall'Avv. Enrico Pintus, avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica. Svolge attività di formazione e assistenza sia consulenziale che giudiziale, in favore di privati e numerosi Enti pubblici sia in materia di diritto amministrativo che con particolare riferimento al tema di appalti pubblici.
La newsletter è redatta nell'ambito del servizio "Help@ppalti", di Anci Sardegna.*

Appalto rifiuti. Tariffario ARERA.

Ai fini della definizione del prezzo da porre a base di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, è necessario osservare il metodo tariffario rifiuti stabilito da Arera.

In allegato (All_1) il parere di ANAC dello scorso 22 ottobre 2025 relativo al Comune di Pozzuoli che dovrà rifare la gara.

Appalto. Sopralluogo.

L'Anac, con il **parere di precontenzioso n. 407 del 15 ottobre 2025**, in continuità con precedenti decisioni, ribadisce che la stazione appaltante può legittimamente prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e organizzativa, l'obbligo di sopralluogo assistito quale condizione necessaria per la presentazione di un'offerta consapevole e tecnicamente adeguata. L'Autorità ritiene altresì legittima la fissazione di un termine perentorio per la relativa richiesta, purché tale termine risulti congruo e non lesivo dei principi di concorrenza e massima partecipazione. La mancata esecuzione del sopralluogo nei termini stabiliti dalla lex specialis può determinare l'esclusione dell'operatore economico, in quanto si configura quale carenza sostanziale dell'offerta e non mera irregolarità formale. Tuttavia, la riconducibilità del mancato sopralluogo alle cause tassative di esclusione, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, rimane oggetto di un orientamento giurisprudenziale non univoco. L'Anac conferma l'orientamento rigoroso che qualifica il sopralluogo come adempimento sostanziale, strettamente funzionale al principio di risultato e coerente con la logica di responsabilizzazione degli operatori economici, valorizzando la discrezionalità della stazione appaltante nella gestione dei termini e delle modalità di esecuzione.

Tuttavia, deve rilevarsi che la legittimità dell'esclusione dell'operatore economico a causa del mancato sopralluogo non è pacifica in giurisprudenza. Alle decisioni favorevoli a tale





orientamento citate da Anac, si contrappongono altre sentenze: tra le altre, il Tar Lazio, (sent. n. 140 del 03.01.2024), nella vigenza dell'attuale codice, ha ritenuto che «se nessuna prescrizione del codice o, comunque, di altra legge riconosce alla stazione appaltante la possibilità di imporre il sopralluogo a pena di esclusione ne deriva che il paragrafo 10 del disciplinare di gara che tale conseguenza prevede è nullo per violazione del principio di tassatività disciplinato dall'art. 10 commi 1 e 2 d. lgs. n. 36/23»; sulla perentorietà del termine per richiedere il sopralluogo, il Tar Liguria, (sent. n. 687 del 23 ottobre 2024) ha evidenziato che «la previsione, ai fini della richiesta di appuntamento per l'esecuzione di un sopralluogo, di un termine da rispettare a pena di esclusione risulta in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la cui violazione è causa di nullità rilevabile d'ufficio (art. 10, co. 29). Né, d'altra parte, l'art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 (espressamente menzionato dall'art. 16 del disciplinare di gara a fondamento della prevista esclusione conseguente alla mancata esecuzione del sopralluogo) può venire in rilievo per giustificare la suddetta previsione del disciplinare, dal momento che l'art. 92 si limita ad imporre alle stazioni appaltanti di tenere conto, nello stabilire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, del tempo necessario per eseguire il sopralluogo, senza comminare l'esclusione a fronte del mancato rispetto di un termine per la relativa richiesta di appuntamento».

Lavori. Bando. Prezziario da utilizzare

Segnalo TAR Abruzzo, 480/2025: al centro della vertenza è l'utilizzo di prezziari del 2022 per calcolare l'importo a base d'asta. In effetti – nel caso di specie - il progetto definitivo-esecutivo è stato depositato nel 2022, e poi approvato nell'ottobre del 2023. Tuttavia, il bando è stato pubblicato solo nel maggio del 2025. L'ANCE ha pertanto impugnato al Tar il bando e i documenti di gara, sostenendo che la gara dovesse essere aggiornata con il prezziario più recente (quello regionale del 2024). I Giudici accolgono il ricorso ricordando che *«l'aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico, quali le condizioni di serietà dell'offerta, la qualità delle prestazioni, l'effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell'appalto»*.

Grave illecito professionale. Mezzi di prova utilizzabili.

Il Tar Milano, sentenza n. 3507/2025, ribadisce che l'onere di provare i fatti costituenti il grave illecito professionale grava sempre sulla stazione appaltante, la quale per dimostrarne l'esistenza non può attingere a fonti giornalistiche (notizie di cronaca che alcuni soci di una delle mandanti sono imputati in un processo penale per gravi reati contro la PA), ma solo a quanto alle fonti di prova previste dal Codice.





Appalto. Accesso agli atti e inversione procedimentale

In allegato (All_2) una interessante sentenza del **Tar Milano, 3459/2025** sull'argomento

Incentivi tecnici

Il riconoscimento dell'incentivo previsto dall'articolo 45 del Dlgs 36/2023 per le attività rientranti fra quelle elencate dall'allegato I.10 deve necessariamente essere preceduto da una puntuale e rigorosa verifica in ordine all'effettiva riconducibilità delle attività o funzioni specifiche concretamente svolte a quelle elencate nel citato allegato, nonché al collegamento diretto con la singola procedura sulla quale i relativi oneri gravano. Inoltre, il regime incentivante, di carattere eccezionale, non è consentito per le mere attività di natura finanziaria, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione, in quanto non comprese in alcuna delle attività elencate nell'allegato I.10 del Dlgs 36/2023. Di conseguenza, in ordine al «personale del settore economico-finanziario che concorra allo svolgimento» delle attività previste dall'allegato I.10 deve osservarsi che resta fermo e insuperabile, il criterio della natura tecnica delle attività in concreto esercitate, che delinea rigidamente il perimetro oggettivo di operatività dell'incentivo, per cui la corresponsione può avvenire soltanto a seguito del concreto accertamento - da parte del responsabile di servizio o altro dirigente incaricato, sentito il Rup - dell'effettivo compimento, da parte del personale beneficiario, di attività ammissibili ai sensi di legge, con la conseguenza che «l'incentivo sarà erogabile in relazione ad attività effettivamente svolte, rispetto alle quali il dirigente o il responsabile del servizio avranno acquisito tutti gli elementi utili a verificarne il concreto svolgimento».

Sezione regionale di controllo della Liguria - Parere n. 77/2025

Altri argomenti di interesse per gli Enti Locali

Corte dei conti. Responsabilità del Dirigente e potere riduttivo del danno

L'ultima decisione della **Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza n. 325/2025** (in allegato il testo, All_3), rappresenta una tappa significativa nel percorso evolutivo della responsabilità erariale dei dirigenti comunali.

Il caso riguardava il mancato invio al Mef, nei termini previsti, della delibera di aggiornamento Tari: la Procura aveva quantificato il danno in 110.000 euro, ma la Corte, pur riconoscendo la colpa, ha esercitato il potere riduttivo, limitando l'addebito a 15.000 euro. La decisione valorizza le difficoltà organizzative in cui versava l'ente: la dirigente, contemporaneamente





segretario comunale e responsabile finanziario, operava senza personale formato per l'invio telematico e in un contesto di strutturale disorganizzazione. La Corte ha quindi applicato il principio di proporzionalità, bilanciando tutela dell'erario e sostenibilità dell'azione amministrativa.

Questo approdo segna il compimento di una linea giurisprudenziale avviata con la sentenza n. 13/2021 della Sezione Molise, in cui il dirigente fu condannato per la perdita della copertura assicurativa comunale causata dalla mancata comunicazione dell'evento assicurato. In quell'occasione il giudice contabile aveva affermato con rigore la responsabilità esclusiva del dirigente quale garante dell'efficienza e della corretta organizzazione dell'ufficio, ai sensi dell'articolo 107 del Tuel.

Già nel 2022, però, la Corte avvia un mutamento d'approccio: la Sezione Lombardia, sentenza n. 219/2022, richiede una più puntuale dimostrazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa grave; la Sezione Veneto, sentenza n. 251/2022, estende la posizione di garanzia anche al segretario comunale, in concorso con il dirigente tecnico per un danno da inadempimento urbanistico. Nel 2023, la Sezione Sardegna, sentenza n. 66/2023, torna sulla fattispecie della mancata denuncia all'assicurazione, ma sottolinea la necessità di individuare con precisione la sequenza procedimentale omessa, spostando l'attenzione dalla generica "disorganizzazione" alla concreta violazione dell'obbligo d'attivazione. Nel 2024, infine, con la sentenza n. 86/2024 la Corte riconosce la responsabilità del Rup per la perdita di un finanziamento, ma ne riduce l'entità per la complessità gestionale e la carenza di risorse umane. Il quadro che emerge è quello di una giurisprudenza in progressiva maturazione: dal modello "garantistico-rigido" del 2021 al modello "equitativo-contestualizzato" del 2025, in cui la colpa grave resta presupposto necessario ma la misura dell'addebito viene calibrata sul contesto organizzativo e sull'effettiva possibilità di controllo del dirigente.

Soprintendenza. Parere negativo dopo un primo positivo. Occorre il previo annullamento

Il Tar Lazio, 19026/2025, dichiarano illegittimo un parere negativo non preceduto dall'annullamento del precedente parere reso. *«La presenza del primo parere (agli atti) sullo stesso oggetto rende il secondo parere illegittimo per contraddittorietà manifesta tra atti amministrativi, figura sintomatica di eccesso di potere, e, pertanto, quest'ultimo deve essere annullato - scrivono i giudici -; infatti, il precedente parere non è mai stato formalmente annullato o revocato e nel nuovo parere non si dà atto né di tale circostanza, né delle ragioni dello scostamento, con una motivazione che evidenzia espressamente il mutamento di posizione della Soprintendenza»*. I giudici sottolineano che *«quale effetto conformativo della presente decisione, la Soprintendenza dovrà riesaminare l'affare tenendo espressamente in considerazione il parere del 1986, motivando nello specifico se intenda farlo proprio ovvero discostarsene, agendo in autotutela»*





Abuso edilizio. Niente ordinanza di demolizione senza la previa definizione del condono

In caso di abuso l'amministrazione, prima di emanare l'ordinanza di demolizione dell'opera realizzata senza titolo, deve notificare il respingimento dell'istanza di condono. Solo allora può procedere. È quanto emerge da una sentenza del **Tar di Cagliari, la n. 944/2025** con cui è stata annullata l'ordinanza di demolizione relativa a un'opera realizzata a Dorgali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Segreteria Organizzativa
📍 Viale Trieste 6 - 09123 Cagliari
☎ 070 6670115 - 070 3481015
✉ helpappalti@ancisardegna.it

